

COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

CVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

INDICE

INDICE	PAG.	PAG.
Comunicazioni del Presidente:		
PRESIDENTE	1068	
Proposte di legge (Seguito della discussione ed approvazione):		
CALABRÒ: Proroga delle provvidenze legislative a favore del teatro. (<i>Urgenza</i>). (2949),		
CAPPUGI: Proroga delle provvidenze a favore del teatro. (<i>Urgenza</i>). (3071) . .	1068	
PRESIDENTE	1068	
TOZZI CONDIVI, <i>Relatore</i>	1068	
CAPPUGI	1068	
RESTA, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	1068	
GIANQUINTO	1068	
VIVIANI LUCIANA	1068	
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		
Nuove disposizioni sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato. (2855);		
COLITTO: Ripristino della reversibilità della pensione a favore delle figlie nubili e dei maschi maggiorenni, inabili a proficuo lavoro e nullatenenti. (96);		
		CAPPUGI, PASTORE e MORELLI: Reversibilità della pensione a favore delle vedove e degli orfani del personale militare sfollato che abbia contratto o contragga matrimonio dopo lo « sfollamento ». (297);
		SCALIA: Nuove norme sulla reversibilità delle pensioni ai familiari dei dipendenti civili e militari dello Stato. (519);
		DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Riconoscimento del diritto degli illegittimi orfani di impiegato civile alla pensione di reversibilità. (886),
		BERLINGUER ed altri: Norme di attuazione costituzionale in tema di reversibilità di pensioni. (1137)
		1070
		PRESIDENTE
		1070, 1072, 1073, 1075, 1076, 1077
		TOZZI CONDIVI, <i>Relatore</i>
		1070, 1071, 1075, 1076, 1077
		AMATUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>
		1070, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077
		LUCIFREDI
		1071, 1072, 1074, 1075
		BERLINGUER
		1071, 1073
		CAPPUGI
		1071
		VIVIANI LUCIANA
		1071, 1074, 1076
		DELCROIX
		1071, 1074
		GIANQUINTO
		1074, 1075, 1076
		BOZZI
		1074, 1075
		GIRAUDO
		1075
		RUSSO
		1076, 1077
		BERRY
		1076
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE
		1077

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1957

La seduta comincia alle 9,35.

SAMPIETRO UMBERTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Dominedo.

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa del deputato Calabrò: Proroga delle provvidenze legislative a favore del teatro. (2949); del deputato Cappugi: Proroga delle provvidenze a favore del teatro. (3071).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Calabrò « Proroga delle provvidenze legislative a favore del teatro »; e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Cappugi « Proroga delle provvidenze a favore del teatro ».

Gli onorevoli colleghi ricordano come, in una precedente seduta, dopo avere stabilito di adottare quale testo base la proposta di legge Cappugi (3071), sulla quale si svolse la discussione generale, fu deciso di rinviare l'esame degli articoli in attesa del parere della IV Commissione finanze e tesoro. Il parere pervenuto è favorevole, ma è subordinato all'accoglimento dei seguenti tre emendamenti. 1°) sostituire nel primo comma dell'articolo 4, alle parole « alla data del 30 giugno 1958 », le altre « alla data del 30 giugno 1957 ». 2°) sopprimere il quarto comma dello stesso articolo 4 « In ogni caso le quote di ammortamento anzidetto verranno poste a carico del bilancio dello Stato fino a completa estinzione dei mutui contratti dagli Enti lirici » 3°) aggiungere un nuovo articolo.

« La spesa relativa all'esercizio 1957-58 sarà fronteggiata a carico del fondo speciale di cui al capitolo 498 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Concordo con le modifiche proposte dalla Commissione finanze e tesoro e prego di volerle approvare.

CAPPUGI. Anch'io mi dichiaro d'accordo su dette modifiche.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. A nome del Governo mi dichiaro favorevole alle modifiche proposte dalla Commissione finanze e tesoro.

GIANQUINTO. Le sovvenzioni agli Enti lirici non sono sufficienti ai loro bisogni, e la proposta di legge, così com'è formulata, non risolve in alcun modo la crisi in cui essi si stanno dibattendo, anzi, la peggiora. Dichiaro, pertanto, che il nostro gruppo si asterrà dall'esprimere il proprio voto.

CAPPUGI. Io penso che sia bene, intanto, risolvere la situazione in atto, sia pure in maniera parziale, in seguito si potrà varare una legge organica e definitiva ed allora, potranno essere fatte tutte le discussioni e proposte che si vorranno.

VIVIANI LUCIANA. La drammatica situazione degli Enti lirici, non viene certo sanata con l'approvazione della proposta di legge in esame.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. La Commissione era già d'accordo sulla opportunità e sulla urgenza di provvedere, per il momento, ad una proroga delle provvidenze a favore degli Enti lirici. Il provvedimento in esame tende, appunto, a questo scopo e, poiché le modifiche proposte dalla Commissione finanze e tesoro rivestono un carattere puramente formale, ritengo che si possa procedere senz'altro all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1.

« Fino alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni regolanti le provvidenze per il teatro, restano in vigore gli articoli 3 e 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, e l'articolo 2 della legge 31 marzo 1955, n. 175.

Il termine fissato dall'articolo 1 della legge 31 luglio 1956, n. 898, per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, è del pari prorogato a decorrere dal 1° luglio 1957 sino alla entrata in vigore delle nuove norme regolanti le provvidenze per il teatro ».

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2.

« Sono prorogate sino alla entrata in vigore delle nuove norme regolanti le provvidenze per il teatro:

a) la concessione dell'abbuono di cui all'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 898,

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1957

b) le disposizioni di cui all'articolo 7 del regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538, e successive modifiche ».

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« La somma da devolvere, per l'esercizio finanziario 1957-58 e per ogni eventuale esercizio futuro, alla concessione di contributi a favore degli Enti autonomi lirici, della istituzione dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia e di altri Enti e Istituti teatrali e musicali non aventi scopo di lucro, ai sensi dell'articolo 7 del regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538, e successive disposizioni, è stabilito nella misura del 12 per cento dell'85 per cento dei diritti erariali, di cui alla legge 26 novembre 1955, n. 1109, introitati dallo Stato sugli spettacoli di qualsiasi genere, comprese le scommesse, al netto dell'aggio spettante alla Società italiana autori ed editori ».

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4.

« Gli Enti autonomi lirici sono autorizzati a contrarre mutui per la copertura dei disavanzi di bilancio accertati alla data del 30 giugno 1958.

Per l'ammortamento di tali mutui gli Enti autonomi lirici possono destinare una somma non superiore al 25 per cento del contributo statale relativo all'esercizio finanziario 1956-1957.

Gli Enti lirici dovranno delegare l'istituto mutuante alla riscossione della quota annua calcolata per l'ammortamento del mutuo, sul contributo statale loro spettante in base alla presente legge ed alle norme che verranno emanate per il riordinamento degli Enti stessi.

In ogni caso le quote di ammortamento anzidette verranno poste a carico del bilancio dello Stato fino a completa estinzione dei mutui contratti dagli Enti lirici ».

La Commissione finanze e tesoro ha proposto di sostituire al primo comma di tale articolo, alle parole. « alla data del 30 giugno 1958 », le altre. « alla data del 30 giugno 1957 ».

Pongo in votazione tale emendamento parzialmente sostitutivo, accolto dal relatore e dal rappresentante del Governo.

(È approvato).

La Commissione finanze e tesoro ha, inoltre, proposto la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 4. Il relatore ed il rappresentante del Governo sono favorevoli.

Pongo in votazione il mantenimento di tale comma.

(Non è approvato).

L'articolo 4, con l'accoglimento dei due emendamenti proposti dalla Commissione finanze e tesoro, risulta così formulato.

« Gli Enti autonomi lirici sono autorizzati a contrarre mutui per la copertura dei disavanzi di bilancio accertati alla data del 30 giugno 1957.

Per l'ammortamento di tali mutui gli Enti autonomi lirici possono destinare una somma non superiore al 25 per cento del contributo statale relativo all'esercizio finanziario 1956-1957.

Gli Enti lirici dovranno delegare l'istituto mutuante alla riscossione della quota annua calcolata per l'ammortamento del mutuo, sul contributo statale loro spettante in base alla presente legge ed alle norme che verranno emanate per il riordinamento degli Enti stessi ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

La Commissione finanze e tesoro, infine, ha proposto il seguente nuovo articolo aggiuntivo:

« La spesa relativa all'esercizio 1957-58 sarà fronteggiata a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 498 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione tale articolo aggiuntivo, accolto dal relatore e dal rappresentante del Governo ».

(È approvato).

La proposta di legge Cappugi (3071) sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta. La proposta di legge Calabrò (2949) rimane, pertanto, assorbita.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Nuove disposizioni sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato. (2855); e delle proposte di legge di iniziativa del deputato Colitto: Ripristino della reversibilità della pensione a favore delle figlie nubili e dei maschi maggiorenni, inabili a proficuo lavoro e nullatenenti. (96); dei deputati Cappugi, Pastore e Morelli: Reversibilità della pensione a favore delle vedove e degli orfani del personale militare sfollato che abbia contratto o che contragga matrimonio dopo lo « sfollamento ». (297); del deputato Scalia: Nuove norme sulla reversibilità delle pensioni ai familiari dei dipendenti civili e militari dello Stato. (519); dei deputati Dal Canton Maria Pia ed altri: Riconoscimento del diritto degli illegittimi orfani di impiegato civile alla pensione di reversibilità. (886); dei deputati Berlinguer ed altri: Norme di attuazione costituzionale in tema di reversibilità di pensioni. (1137)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuove disposizioni sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato »; e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Colitto: « Ripristino della reversibilità della pensione a favore delle figlie nubili e dei maschi maggiorenni, inabili a proficuo lavoro e nullatenenti », della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cappugi, Pastore e Morelli: « Reversibilità della pensione a favore delle vedove e degli orfani del personale militare sfollato che abbia contratto o che contragga matrimonio dopo lo « sfollamento »; della proposta di legge d'iniziativa del deputato Scalia: « Nuove norme sulla reversibilità delle pensioni ai familiari dei dipendenti civili e militari dello Stato »; della proposta di legge di iniziativa dei deputati Dal Canton Maria Pia ed altri: « Riconoscimento del diritto degli illegittimi orfani di impiegato civile alla pensione di reversibilità »; e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Berlinguer ed altri: « Norme di attuazione costituzionale in tema di reversibilità di pensioni ».

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Come gli onorevoli colleghi ricordano, in una precedente seduta, venne iniziato l'esame dell'articolo 1 del testo unificato, e furono approvati i primi quattro comma. Prima di proseguire nell'esame dei comma successivi, riterrei opportuno apportare alcune semplici modifiche di forma al secondo e al quarto comma. Ciò, allo scopo

di evitare eventuali perplessità nell'applicazione pratica della legge.

Proporrei, pertanto, di aggiungere al secondo comma, a titolo di maggiore chiarezza, le parole: « o, comunque, prima dell'effettivo collocamento a riposo del dipendente », e di sostituire, al quarto comma, alle parole: « è corrisposta a titolo di assegno alimentare, una indennità », le altre: « è corrisposto un assegno alimentare ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione la modifica, proposta dal relatore, del secondo comma dell'articolo 1 in esame.

(È approvato).

Pongo in votazione l'altra modifica, proposta dal relatore, del quarto comma dello stesso articolo.

(È approvato).

Passiamo, ora, all'esame dei nuovi comma. Il rappresentante del Governo ha facoltà di parlare.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La reversibilità della pensione presuppone, evidentemente, il diritto alla pensione stessa da parte del *dante causa*. È necessario, quindi, prospettare anche il caso, del decesso di un dipendente statale che non sia stato ancora posto in quiescenza e che non abbia acquisito il diritto alla pensione. Propongo, pertanto, anche dal punto di vista della tecnica giuridica, l'inserimento del seguente comma nuovo: « Alla vedova — che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma — del dipendente, deceduto dopo un anno di servizio effettivo e prima di venti anni, spetta una indennità, per una volta tanto, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo comma testé proposto dal rappresentante del Governo.

(È approvato).

Passiamo al sesto comma:

« Quanto la morte sia dovuta a causa di servizio, ai sensi dell'articolo 9, la pensione spetta alla vedova anche se il coniuge non aveva maturato venti anni di anzianità utilizzabile ai fini della pensione ».

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura del settimo comma:

« La pensione spetta, inoltre, in caso di decesso della moglie dipendente civile, al marito quando questi sia riconosciuto inabile a

lavoro proficuo, risulti a carico della moglie ed abbia contratto il matrimonio quando la stessa non aveva compiuto i 50 anni di età ».

A tale comma sono stati proposti quattro emendamenti. Essi si riferiscono al quinto comma del testo unificato predisposto dal relatore, che è diventato settimo data la nuova formulazione che l'articolo 1 va assumendo.

Per prima cosa, l'onorevole Lucifredi propone la soppressione dal comma settimo. Subordinatamente, propone di aggiungere, prima delle parole: « inabile a proficuo lavoro », le parole: « del tutto » e di aggiungere, subito dopo, le parole: « da data anteriore al matrimonio ».

Dal suo canto l'onorevole Berlinguer propone di sostituire il comma di cui ho dato dianzi lettura con il seguente: « Le disposizioni precedenti si applicano anche al vedovo in caso di decesso della moglie dipendente civile ».

L'onorevole Cappugi, a sua volta, propone di sostituire alle parole: « ed abbia contratto il matrimonio quando la stessa non aveva compiuto i 50 anni di età », le altre: « e la causa della invalidità sia insorta dopo il matrimonio ».

LUCIFREDI. Ho già parlato ampiamente su questi miei emendamenti, in sede di discussione generale, spiegando le ragioni per le quali, a mio avviso, non dovrebbe essere concessa la pensione al marito vedovo. Soltanto in linea subordinata, il vedovo potrebbe percepire la pensione, nel caso, cioè, che la sua inabilità al lavoro risalisse a prima del matrimonio.

BERLINGUER. Per quanto concerne gli emendamenti da me proposti faccio osservare che, per qualsiasi lavoratore, vengono operate delle trattenute valevoli ai fini di una pensione per sé e per i superstiti; non è giusto, pertanto, che determinati contributi vengano incamerati dallo Stato. Conseguentemente, l'emendamento da me proposto tende a non limitare in alcun modo il diritto alla pensione a favore di un uomo che, sposato ad una donna, dipendente civile, sia rimasto vedovo. Mi sia consentito di rilevare, pertanto, come l'emendamento proposto dall'onorevole Lucifredi sia nettamente peggiorativo nei confronti della formulazione del testo unificato. Circa l'emendamento Cappugi, poi, debbo ricordare l'osservazione da me fatta allorché si discusse sull'età e sulla data del matrimonio e, cioè, che le stesse proposte di legge Morelli e Scalia coincidevano perfettamente con la mia. Esse prescindevano, infatti, in modo

assoluto, anche per questo aspetto del problema, dalla data del matrimonio. La pensione deve spettare al vedovo in ogni caso, non comprendo, quindi, il motivo dell'introduzione di un criterio restrittivo, come quello che la pensione debba spettare solo nel caso di inabilità susseguente al matrimonio. È un criterio, oltre tutto, che sconfessa, almeno in parte, la stessa proposta di legge della quale l'onorevole Cappugi è firmatario. Insisto, pertanto, sull'emendamento da me proposto.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Vorrei pregare vivamente gli onorevoli colleghi di ritirare gli emendamenti proposti al comma in esame e di accettare la formulazione del testo unificato. Ritengo, infatti, che, soltanto attraverso una completa unanimità sulla formulazione proposta, si potranno vincere le eventuali resistenze del Governo.

CAPPUGI. Non capisco assolutamente perché mai il diritto alla pensione, da parte del marito rimasto vedovo, debba essere condizionato dall'età che aveva la moglie al momento del matrimonio. Ritengo, invece, giusto e morale il criterio che detto diritto sia valido solo nel caso in cui l'invalidità sia insorta dopo il matrimonio.

VIVIANI LUCIANA. L'onorevole Cappugi ha parlato di questione morale. Io, però, vorrei richiamare la sua attenzione su alcuni casi che ricorrono con frequenza. Ad esempio, il caso del cieco dalla nascita che contrae matrimonio con una dipendente civile. A me non sembra giusto, né morale, che egli venga privato del diritto alla pensione solo perché la sua invalidità al lavoro non è stata contratta dopo il matrimonio.

DELCROIX. Anche a me sembra inopportuno e vorrei pregare l'onorevole Cappugi di non insistere nel suo emendamento.

CAPPUGI. Ritiro l'emendamento.

DELCROIX. Insistere, invece, sulla questione dell'età, perché è ben vero che, dopo la prima guerra mondiale, i grandi invalidi furono oggetto di molti atti pietosi da parte di signore anziane, qualche volta anche vecchie, atti consistenti soprattutto in matrimoni fra dette signore e questi reduci, che spesso erano giovanotti di 25 anni. Orbene, dobbiamo stare attenti: non vorrei che delle zitellone, con la promessa di lasciare una pensione reversibile, approfittino e sposino un uomo molto giovane, sia pure minorato. Pertanto, manterrei il limite di età di 50 anni, per la donna, all'atto del matrimonio.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Dichiaro di essere contrario a tutti gli emendamenti proposti al comma in esame.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1957

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Debbo ricordare alla Commissione che, in occasione dei lavori preparatori alla legge 10 agosto 1950, contenente norme sul riconoscimento delle pensioni di guerra, il testo originario contemplava una disposizione analoga che, però, il Parlamento ritenne opportuno sopprimere. Dato questo precedente, l'allargamento del concetto, come deriverebbe da una modifica alla formulazione del testo unificato, non mi sembra opportuna. Sarei, pertanto, favorevole all'emendamento soppressivo proposto dall'onorevole Lucifredi. Qu allora, però, la Commissione ritenesse opportuno approvare il comma in esame, il Governo si rimetterà al giudizio della Commissione.

LUCIFREDI. Mi duole di non poter aderire alla richiesta del relatore di ritirare gli emendamenti. Do atto, volentieri, all'onorevole Tozzi Condivi, della passione con la quale si è dedicato alla formulazione del testo unificato, ma non mi sento di modificare la mia opinione sulla inopportunità della norma che si vorrebbe sancire con il comma in esame. Il mio voto, pertanto, sarà contrario al mantenimento del comma.

Mi sia, inoltre, consentito di osservare all'onorevole Berlinguer che, evidentemente, egli non era presente allorché io, in risposta al rilievo già fatto in merito alla questione delle trattenute a carico delle donne impiegate, dissi che l'inconveniente da lui oggi lamentato è effettivamente esistente, ma che, a mio modesto avviso, esso va eliminato in sede di riforma delle norme sulle trattenute stesse, per cui la pensione alla donna impiegata e opportuno sia decurtata di una percentuale, assicurando sempre la pensione diretta.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti dei quali ho dato precedentemente lettura e che sono stati ampiamente illustrati. Con il primo di essi, presentato dall'onorevole Lucifredi, si propone la soppressione del comma in esame. Il relatore è contrario all'emendamento soppressivo. Il Governo si rimette, invece, alla Commissione.

Pongo in votazione il mantenimento del comma nel suo testo.

(È approvato).

Il secondo emendamento Lucifredi propone di far precedere le parole: « inabile a lavoro proficuo », dalle parole: « del tutto », e di aggiungere, subito dopo, le parole: « da data anteriore al matrimonio ».

Pongo in votazione tale emendamento aggiuntivo, non accolto dal relatore.

(Non è approvato).

Con il terzo emendamento, presentato dall'onorevole Berlinguer, si propone la sostituzione del comma con il seguente.

« Le disposizioni precedenti si applicano anche al vedovo in caso di decesso della moglie dipendente civile ».

Pongo in votazione tale emendamento sostitutivo, non accolto dal relatore.

(Non è approvato).

L'emendamento Cappugi, sostituire alle parole: « ed abbia contratto il matrimonio quando la stessa non aveva compiuto i 50 anni di età », le altre « e la causa della invalidità sia insorta dopo il matrimonio », è stato ritirato.

Il comma settimo, essendo stati respinti gli emendamenti proposti, conserva la formulazione del testo unificato che è la seguente.

« La pensione spetta, inoltre, in caso di decesso della moglie dipendente civile, al marito quando questi sia riconosciuto inabile a lavoro proficuo, risulti a carico della moglie ed abbia contratto il matrimonio quando la stessa non aveva compiuto i 50 anni di età ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura del testo dell'ottavo comma:

« La pensione spetta, altresì, ai figli legittimi, legittimati o naturali, del dipendente o della dipendente civile, o del militare deceduto, in qualunque tempo abbia contratto il matrimonio, sempreché siano minorenni e le figlie minorenni siano, inoltre, nubili ».

Anche a tale comma sono stati proposti vari emendamenti. È da tenere presente, naturalmente, che le indicazioni del comma in essi contenute vanno riferite alla originaria formulazione dell'articolo.

L'onorevole Delcroix propone il seguente testo sostitutivo.

« La pensione spetta, altresì, ai figli ed alle figlie nubili maggiorenni, conviventi a carico e nullatenenti, che siano permanentemente inabili a proficuo lavoro o abbiano raggiunto i limiti di età previsti per la pensione di vecchiaia ai lavoratori ».

L'onorevole Lucifredi domanda la soppressione delle parole: « o naturali ». Propone, inoltre, di sostituire alle parole: « in qualunque tempo abbia contratto matrimonio », le altre: « purché il matrimonio sia stato contratto nei termini di cui al terzo comma ».

L'onorevole Colitto, a sua volta, propone di sostituire alle parole: « le figlie minorenni siano, inoltre, nubili », le altre: « le figlie maggiorenni, quando si provi che erano a carico del deceduto, siano povere o non abbiano congiunti, tenuti per legge agli alimenti in loro favore, che siano in condizioni di prestarli ».

L'onorevole Berlinguer chiede, invece, di sostituire alle parole: « le figlie minorenni siano inoltre, nubili », le altre: « e le figlie, anche maggiorenni, quando non percepiscano stipendi, salari, pensioni od altri proventi superiori alle lire 20.000 mensili e non abbiano nel loro nucleo familiare congiunti in grado di provvedere al loro sostentamento ».

Egli intende, inoltre, aggiungere dopo le parole: « legittimati o naturali », le altre: « riconosciuti, affiliati, adottivi o regolarmente affidati come esposti ».

BERLINGUER. Penso che il problema abbia due aspetti nettamente distinti. Quello riguardante i figli minorenni, e quello concernente i figli legittimi o naturali. Gli emendamenti da me proposti tendono ad assicurare la pensione, purché ricorrano determinate condizioni, anche alle figlie maggiorenni, ed ai figli adottivi o regolarmente affidati come esposti.

Si tratta, del resto, di un concetto già introdotto in altre leggi. Mi pare giusto che si sancisca il diritto alla reversibilità della pensione nel caso di una famiglia che assume la tutela di un esposto, dato che lo alleva fino ad una certa età, come un figlio. Una situazione del genere crea un rapporto forse superiore a quello stabilito dall'affiliazione naturale.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. A nome del Governo mi dichiaro contrario all'emendamento Berlinguer. La situazione degli affiliati è molto diversa da quella dei figli legittimi. Con l'espressione affiliati, potremmo infatti riconoscere il diritto alla pensione a degli individui che non hanno alcun rapporto con il pensionato, né di parentela, né di sangue. Circa gli altri emendamenti proposti al comma il Governo si rimette alla Commissione.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Io insisterei sul mantenimento del comma nella formulazione del testo unificato, con la sola soppressione, per ragioni di coordinamento, delle parole: « o del militare ». In via subordinata, ove il proponente insistesse, accetterei il testo sostitutivo proposto dall'onorevole Delcroix, testo che ha il pregio di una maggiore purezza.

PRESIDENTE. Non essendo presente il deputato Delcroix, ignoro se desideri mantenere il suo emendamento, per cui debbo ritenerlo decaduto.

Passiamo alla votazione degli emendamenti dei quali ho dato dianzi lettura.

Pongo in votazione il mantenimento delle parole: « o naturali », delle quali l'emendamento Lucifredi propone la soppressione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'altro emendamento sostitutivo Lucifredi: sostituire alle parole: « in qualunque tempo abbia contratto matrimonio », le altre: « purché il matrimonio sia stato contratto nei termini di cui al terzo comma ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dal deputato Colitto: alle parole: « le figlie minorenni siano, inoltre, nubili », sostituire le parole: « e le figlie maggiorenni, quando si provi che erano a carico del deceduto, siano povere e non abbiano congiunti, tenuti per legge agli alimenti in loro favore, che siano in condizioni di prestarli ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dall'onorevole Berlinguer: sostituire alle parole: « le figlie minorenni siano, inoltre, nubili », le altre: « e le figlie anche maggiorenni quando non percepiscano stipendi, salari, pensioni od altri proventi superiori alle lire 20.000 mensili e non abbiano nel loro nucleo familiare congiunti in grado di provvedere al loro sostentamento ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Berlinguer: aggiungere dopo le parole: « legittimati o naturali », le parole: « riconosciuti, affiliati, adottivi o regolarmente affidati come esposti ».

(Non è approvato).

Il relatore Tozzi Condivi propone di sopprimere le parole « o del militare »; metto in votazione il mantenimento del testo.

(Non è approvato).

Il comma ottavo, con l'introduzione dell'emendamento proposto dal relatore risulta così formulato.

« La pensione spetta, altresì, ai figli legittimi, legittimati o naturali, del dipendente o

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1957

della dipendente civile, deceduto, in qualunque tempo abbia contratto matrimonio, sempreché siano minorenni e le figlie minorenni siano, inoltre, nubili ».

(È approvato).

Do lettura del comma nono (settimo del testo unificato):

« È dovuta peraltro ai figli di qualsiasi età se riconosciuti inabili a lavoro proficuo ».

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Questo comma va ridimensionato, in quanto troppo ampio nella sua accezione. Sarei del parere di prendere in considerazione anche la condizione di possidenza, perché è chiaro che è nostro dovere dare la pensione di reversibilità a chi si trova in stato di bisogno. Però, se i familiari partecipano ad un complesso che ha un determinato reddito, è necessario evitare che al reddito proprio se ne aggiunga un altro. Aggiungerei un comma nel senso che la pensione spetti se, al momento di cui sorge il diritto, gli orfani non usufruiscano di un reddito superiore al minimo imponibile. Questa disposizione aggiuntiva è conforme a disposizioni di legge sin del 1919 e del 1923. Naturalmente la Commissione è sovrana nel decidere se accogliere o meno la mia proposta — preciso che non si tratta di una disposizione innovativa.

VIVIANI LUCIANA. Nella discussione generale ho prospettato il caso di una donna nubile e non invalida che all'età di 40-45 anni venga a perdere il padre o la madre pensionata. Certo che questa donna non rientra nella dizione « inabile a proficuo lavoro »; ma io non so come a 40-50 anni una donna possa trovare lavoro.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È la stessa questione che è stata agitata per i collaterali. Dal punto di vista logico e morale siamo d'accordo, ma una estensione illimitata — anche se vi sono ragioni fondatissime — trova difficoltà negli stanziamenti di bilancio.

DELCROIX. Io insisterei sulla formula. « permanentemente inabile a proficuo lavoro ». Anche nelle pensioni di guerra è prevista l'invalidità temporanea. La onorevole Viviani ha osservato che potrebbe verificarsi il caso di figlie orfane a 45-50 anni di età; sì, è vero, vi sono dei casi pietosi, ma noi non possiamo allargare troppo la legge, altrimenti diventa un piano Beveridge.

GIANQUINTO. Bisognerebbe tenere conto della situazione di una figlia nubile che ha raggiunto una certa età e che sia sempre stata

a carico del padre. Certamente non potrà avere attitudine al lavoro, indipendentemente dalla impossibilità obiettiva di trovare il lavoro, per cui si può dire « incapacità di lavoro » e non anche « inabilità ».

BOZZI. Vorrei domandare al relatore: in base al comma che stiamo esaminando, se una figlia è inabile al lavoro proficuo ma è ricca, le spetta la pensione?

In base a quanto è stato detto si potrebbe verificare questa ipotesi: una figlia inabile a proficuo lavoro (per ripetere una espressione della legge stessa), ma ricca, dovrebbe avere diritto alla pensione.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. L'inabilità va condizionata con i limiti di età e con la nullatenenza.

BERLINGUER. Le tesi che sosteniamo non sono congiunte, ma rappresentano due ipotesi distinte; l'ipotesi del figlio o della figlia maggiore inabile al lavoro — che noi consideriamo come condizione per ottenere la pensione — e poi c'è anche la condizione del figlio o della figlia che non abbiano mezzi di sussistenza.

PRESIDENTE. Vorrei sentire il rappresentante del Governo.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Su questo comma sarei d'accordo con le osservazioni fatte dall'onorevole Delcroix e dall'onorevole Bozzi. Cioè insisto sul concetto che debba trattarsi di orfani maggiorenni, inabili al lavoro e che siano a carico del pensionato ed, infine, siano nullatenenti e queste condizioni siano concorrenti. Il concetto di nullatenenza non ha bisogno di essere formulato in una nuova disposizione in quanto che lo troviamo già nella nostra legislazione, per cui gli orfani non debbono fruire di un reddito complessivo superiore alle 240 mila lire, come stabilito dalla legge del 1950, tenuto conto anche di altra eventuale pensione o assegno loro spettante.

Seguendo questo principio si accetterebbe il concetto espresso nell'emendamento dell'onorevole Lucifredi, verremmo incontro a quanto detto dall'onorevole Delcroix sulla nullatenenza e, nello stesso tempo, si includerebbe il principio espresso dall'onorevole Bozzi di contenere entro limiti precisi la condizione di possidenza.

LUCIFREDI. Chiedo un chiarimento che ritengo importante. I limiti di età per equiparare agli invalidi gli aventi diritto alla reversibilità, debbono essere riferiti al momento della morte del padre impiegato oppure si possono raggiungere in seguito? Non vorrei che

con quella formula il diritto a pensione trovasse ingresso anche dopo moltissimi anni.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. La dizione potrebbe essere comprensiva oltre che del concetto di « inidoneità fisica » anche del concetto subiettivo di « incapacità a qualsiasi lavoro ». In tal modo verrebbe compresa anche la questione dell'età. Adattando la parola « inidoneità », si lascerebbe, forse, una più ampia gamma di casi ai quali andrebbe applicata la legge. Resterebbe da esaminare il punto relativo alla rendita, cioè lo stato di nullatenenza.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il testo potrebbe essere il seguente: « La pensione è dovuta, per altro, ai figli e alle figlie nubili, maggiorenni, inabili a qualsiasi proficuo lavoro, conviventi e a carico del dipendente civile e che siano nullatenenti.

Si considerano nullatenenti gli orfani che fruiscono di un reddito inferiore a 240 mila lire annue, tenuto conto di eventuale altra pensione o analogo assegno loro spettante ».

LUCIFREDI. Se non ho inteso male, nella formula governativa manca un elemento fondamentale. Secondo me bisogna aggiungere: « al momento della morte del pensionato »; se non si fissa questo punto la cosa resta estremamente nebulosa.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. D'accordo.

LUCIFREDI. Vorrei completare il mio pensiero. Credo che bisogna aggiungere questo elemento e poi proporci il quesito: dato che si parla di non possidenza: nell'ipotesi che una persona si trovi in questa sciagurata situazione e a distanza di sei mesi diventi milionario, che succede?

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È chiaro, da quanto abbiamo detto, che non dovrà avere un reddito superiore a 240 mila lire. Se si verificasse l'ipotesi prospettata dall'onorevole Lucifredi, superato quel limite, interviene la legge. Attualmente abbiamo l'articolo 71 delle pensioni di guerra che, a proposito dell'assegno di previdenza, richiede un reddito non superiore a 240 mila lire. Se si supera questo limite, interviene la Direzione generale e, quindi, la revoca.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Possiamo riassumere. Anzitutto nella prima parte si potrebbe dire: « La pensione è dovuta anche ai figli maggiorenni ed alle figlie maggiorenni nubili... ».

PRESIDENTE. Metto in votazione questa prima parte.

(È approvata).

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Il relatore è favorevole alla dizione « inidoneità », che è stata proposta dall'onorevole Gianquinto. Vero è che « inidoneità » è un concetto nuovo, però mi sembra che sia conforme allo spirito della discussione e comprensivo di tutte le obiezioni che sono state sollevate.

BOZZI. Ho l'impressione che l'espressione « non idoneo » o « inidoneo » possa essere interpretata in modo difforme da quanto suggerito dal relatore. In uno stesso articolo prima si parla di « inabilità » e poi di « inidoneità ». Bisognerebbe usare una dizione univoca per la stessa cosa.

GIRAUDO. Sono d'accordo con l'onorevole Bozzi. Appunto perché il termine « inidoneo » può comprendere tutti i casi, penso che sia pericoloso adottarlo. Per questo sarebbe meglio parlare di « inabilità permanente », di « inidoneità per età ». E con l'inidoneità per età non mi riferisco all'età pensionabile per i lavoratori ma, per esempio, al caso di una signora che, giunta a cinquant'anni di età, non può dedicarsi ad un lavoro proficuo diverso dalla tenuta della casa.

GIANQUINTO. Accettiamo questa dizione.

PRESIDENTE. Allora la dizione definitiva risulta la seguente:

« La pensione è dovuta anche ai figli maggiorenni ed alle figlie nubili maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro o non idonei per ragioni di età, conviventi a carico del dipendente civile e che siano nullatenenti ».

Nessun altro chiedendo di parlare, la pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo al capoverso seguente: ne do lettura:

« Si considerano nullatenenti gli orfani che non fruiscono di un reddito superiore a lire 240 mila annue, tenuto conto di eventuali altre pensioni o analoghi assegni loro spettanti ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'undicesimo comma. Ne do lettura:

« Sono equiparati ai figli predetti: gli adottivi, gli affiliati, nonché i figli naturali o nati da precedente matrimonio del coniuge ».

GIANQUINTO. Considero opportuno parificare i figli naturali non riconosciuti a quelli

già citati. Esistono casi di figli naturali non riconoscibili che sono mantenuti dal padre e che alla sua morte si trovano nelle più disperate delle situazioni. Io vorrei chiedere che in questi casi, qualora la paternità risulti ai sensi dell'articolo 279 del codice civile, e sia provato che questi figli vivevano a carico del padre, nel caso di manifesto stato di bisogno, sia riconosciuto loro un assegno alimentare pari alla pensione di reversibilità diminuita di un quarto. È questo un caso di giustizia umana ancor più sentito di quello che riguarda la moglie.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Io sono del parere di approvare il capoverso così com'è.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La questione sollevata dall'onorevole Gianquinto è quella dei figli adulterini dei quali il Codice non prevede il riconoscimento, ed allora, prima di tutto, bisognerebbe giungere alla modificazione del Codice civile, e scendere ad una materia molto delicata che non può essere trattata in questo disegno di legge. Quindi, pur rendendomi conto delle argomentazioni addotte dall'onorevole Gianquinto vorrei pregarlo di non insistere.

Piuttosto, per mitigare la risposta negativa all'onorevole Gianquinto sarei del parere di aggiungere un comma in forza del quale i figli adottivi e quelli naturali legittimamente riconosciuti o giudizialmente dichiarati siano equiparati agli orfani legittimi nel qual caso ai fini del riparto della pensione, essi verranno ad essere considerati come nati da precedente matrimonio.

GIANQUINTO. Non insisto, ma mi riservo di presentare apposita proposta di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione il comma undicesimo nel testo originale: « Sono equiparati ai figli predetti: gli adottivi, gli affiliati, nonché i figli naturali o nati da precedente matrimonio del coniuge ».

(È approvato).

Do lettura del comma dodicesimo.

« Qualora non vi siano né il coniuge, né figli superstiti, la pensione è reversibile ai genitori superstiti di età superiore ad anni sessanta, oppure inabili a lavoro proficuo, se risultavano a carico del deceduto ».

Comunico che il deputato Bubbio ha ritirato il proprio emendamento soppressivo del comma, per cui nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'ultimo comma:

« Sono equiparati ai genitori legittimi quelli naturali gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna ».

Comunico che l'onorevole Lucifredi ha presentato il seguente emendamento.

« *Sopprimere le parole:* gli adottanti, gli affilianti ».

Metto in votazione il mantenimento del testo.

(È approvato).

PRESIDENTE. Abbiamo ora due emendamenti dell'onorevole Berry. Il primo dice: « Le condizioni di età, di inabilità al lavoro o di non possidenza richieste per il riconoscimento del diritto alla pensione debbono sussistere all'epoca del decesso del dipendente »; e il secondo. « « Le pensioni previste dal presente articolo in relazione alla invalidità al lavoro o alla impossibilità sono revocate al cessare di tali condizioni ».

VIVIANI LUCIANA. Non sono favorevole all'emendamento in quanto sarebbe sufficiente un richiamo a quella che è la norma vigente in materia di pensioni che decadono qualora vengano a mancare le condizioni per quali sono state concesse.

RUSSO. Ritengo che, in questo caso, una innovazione vada fatta, anche data la novità del principio. Infatti, mentre il pensionato dello Stato non perde il diritto alla pensione quando, per esempio, vince un premio della lotteria, nel caso in esame s'intende revocare la pensione qualora non sussistano più le premesse in base alle quali è stata concessa. Non è quindi possibile richiamarci a disposizioni precedenti.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Propongo il seguente emendamento sostitutivo degli emendamenti Berry.

« Le condizioni per la concessione della reversibilità devono sussistere alla data del decesso del dipendente e nel caso che vengano a cessare, la pensione viene revocata ».

BERRY. Sono d'accordo e ritiro i miei emendamenti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento del Relatore.

(È approvato).

Metto in votazione l'articolo 1 nel testo così formulato.

« I primi due commi, nonché l'ultimo dell'articolo 4 del regio decreto-legge 23 ottobre

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1957

1919, n. 1970, modificati dall'articolo unico della legge 21 agosto 1921, n. 1144, sono sostituiti dai seguenti:

La vedova del dipendente civile, impiegato o salariato di ruolo o dei ruoli transitori ed aggiunti, deceduto dopo aver maturato venti anni di anzianità utile ai fini della pensione, ha diritto alla pensione di reversibilità quando il matrimonio sia stato contratto entro i limiti di età previsti per la cessazione dal servizio dagli ordinamenti delle singole amministrazioni o, comunque, prima dell'effettivo collocamento a riposo del dipendente.

Ha del pari diritto a pensione di reversibilità la vedova qualora il matrimonio sia stato contratto almeno due anni prima della morte del pensionato e comunque non oltre il suo 70° anno di età.

La pensione non spetta quando sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato di separazione per colpa della moglie alla quale, ove sussista lo stato di bisogno, è corrisposto un assegno alimentare pari alla pensione di reversibilità diminuita di un quarto.

Alla vedova — che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma — del dipendente, deceduto dopo un anno di servizio effettivo e prima di venti anni, spetta una indennità per una volta tanto nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.

Quando la morte sia dovuta a causa di servizio, ai sensi dell'articolo 9, la pensione spetta alla vedova anche se il coniuge non aveva maturato venti anni di anzianità utilizzabile ai fini della pensione.

La pensione spetta, inoltre, in caso di decesso della moglie dipendente civile, al marito quando questi sia riconosciuto inabile al lavoro proficuo, risulti a carico della moglie ed abbia contratto il matrimonio quando la stessa non aveva compiuto i 50 anni di età.

La pensione spetta, altresì, ai figli legittimi, legittimati o naturali, del dipendente o della dipendente civile, deceduto, in qualunque tempo abbia contratto matrimonio, sempreché siano minorenni e le figlie minorenni siano, inoltre, nubili.

La pensione è dovuta anche ai figli maggiorenni ed alle figlie nubili maggiorenni, inabili a proficuo lavoro o non idonei per ragioni di età, conviventi a carico del dipendente civile e che siano nullatenenti.

Si considerano nullatenenti gli orfani che non fruiscono di un reddito superiore alle lire 240.000 annue, tenendo conto di eventuale altra pensione o analogo assegno loro spettante.

Sono equiparati ai figli predetti: gli adottivi, gli affiliati, nonché i figli naturali o nati da precedente matrimonio del coniuge.

Qualora non vi siano, né il coniuge, né figli superstiti, la pensione è reversibile ai genitori superstiti di età superiore ad anni sessanta, oppure inabili a lavoro proficuo, se risultavano a carico del deceduto.

Sono equiparati ai genitori legittimi quelli naturali, gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna.

Le condizioni per la concessione della pensione di reversibilità debbono sussistere al momento del decesso del dipendente e, nel caso che vengano a cessare, la pensione viene revocata ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 2:

« All'articolo 4 del regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, come sopra modificato, è aggiunto il seguente comma:

« Il trattamento predetto è altresì esteso agli aventi diritto degli ufficiali collocati nella riserva, anche se il matrimonio è stato contratto nel periodo di permanenza nella riserva ed anche se il decesso dell'ufficiale è avvenuto in tale periodo, computandosi utilmente, ai fini della anzianità per il diritto a pensione, il periodo passato nella riserva. Lo stesso trattamento sarà fatto per i dipendenti civili o militari sfollati »

Comunico che l'onorevole Cappugi ha presentato alcuni emendamenti.

RUSSO. Dato che la materia è estremamente delicata ed al fine di aver la possibilità di esaminare con la dovuta attenzione gli emendamenti, propongo un rinvio di poche ore della discussione, fino alla seduta di domani, giovedì 10 ottobre.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Non mi oppongo.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato al tesoro*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono osservazioni od altre proposte, può rimanere stabilito un breve rinvio della discussione, che verrà ripresa nella seduta di domani.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1957

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge

CAPPUGI « Proroga delle provvidenze a favore del teatro » (3071):

Presenti	40
Votanti	29
Astenuti	11
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

Hanno preso parte alla votazione

Antonozzi, Bartesaghi, Berry, Bubbio, Capacchione, Cappugi, Camposarcuno, Conci Elisabetta, Corona Achille, Cotellessa, Delcroix, Elkan, Ferri, Gaspari, Giraudo, Jaco-

metti, Lombardi Ruggero, Lucifredi, Luzzatto, Manzini, Marazza, Pertini, Pintus, Russo, Sampietro Umberto, Schiavetti, Sensi, Tozzi Condivi, Valandro Gigliola.

Si sono astenuti

Angelucci Mario, Borellini Gina, Calandrone Giacomo, Caprara, Corbi, Farini, Gianquinto, Gullo, Pelosi, Tarozzi, Viviani Luciana.

La seduta termina alle 12,25.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI